

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15459 Anno 2019

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: MONDINI ANTONIO

Data pubblicazione: 07/06/2019

**SENTENZA**

sul ricorso 20954-2017 proposto da:

\_\_\_\_\_, domiciliato in ROMA \_\_\_\_\_

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall'Avvocato \_\_\_\_\_

giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

**contro**

2019 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

1138 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1495/2017 della COMM.TRIB.REG.

di MILANO, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO

MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. \_\_\_\_\_ che ha concluso per

il rigetto del 1° motivo di ricorso, accoglimento del

2° e 3° motivo;

udito per il ricorrente l'Avvocato \_\_\_\_\_ che si

riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato \_\_\_\_\_

che si riporta agli scritti.

## FATTI DELLA CAUSA

1. \_\_\_\_\_ ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia il 4 aprile 2017, n.1495 con la quale è stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria presa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art.77 d.P.R. n.602 del 1973, a garanzia di crediti spettanti all'erario nei confronti di esso ricorrente non in proprio ma in quanto socio della s.n.c. \_\_\_\_\_ portati in tre cartelle di pagamento.
2. L'iscrizione era stata impugnata siccome asseritamente nulla per effetto, da un lato, del sopravvenuto annullamento delle intimazioni di pagamento relative alle suddette cartelle, dall'altro, della non assoggettabilità ad ipoteca, ai sensi dell'art. 170 c.c., degli immobili ipotecati, conferiti dal ricorrente in un fondo patrimoniale costituito assieme alle moglie.
3. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A motivo del ricorso, il contribuente lamenta violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale /omesso di pronunciarsi sulla dedotta nullità dell'iscrizione ipotecaria, conseguente all'intervenuto annullamento delle intimazioni di pagamento, violazione degli artt.167, comma1, e 170 c.c. per avere la commissione ritenuto l'articolo 170 c.c. non applicabile all'iscrizione d'ipoteca ex art.77 d.P.R. 602/73, violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la commissione incomprensibilmente ritenuto di non valutare le prove documentali fornite dal ricorrente al fine di dimostrare l'opponibilità del fondo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- 2.2. Il primo motivo è infondato. La commissione ha affermato (v. pag.2, penultimo capoverso della sentenza impugnata) che *"l'iscrizione è stata regolarmente posta in essere e non doveva essere preventivamente anticipata dalla notifica di qualsivoglia atto"*. Premesso che, come è incontroverso in causa, l'iscrizione ipotecaria è stata preceduta dalla notifica di apposite comunicazioni (imprescindibili ai fini di contraddittorio), tale affermazione vale a dare risposta alla dedotta ragione di nullità dell'iscrizione per sopravvenuto annullamento delle intimazioni di pagamento delle cartelle; l'intimazione di pagamento non costituisce il presupposto dell'iscrizione (il presupposto essendo costituito dalla cartella, titolo che incorpora il credito garantito); ciò

posto, l'annullamento della intimazione non rende l'iscrizione ipotecaria "nulla" né altrimenti invalida o priva di effetto.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sono fondati. Questa Corte ha più volte affermato il principio per cui "l'art.170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all'art.77 d.P.R. n.602 del 1973, sicché tale iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore precedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (sentenza n.20998 del 23/08/2018; sentenza n.1652 del 29/01/2016). La commissione tributaria regionale ha asserito che "... il fondo patrimoniale impedirà semmai l'azione esecutiva ma non certo l'iscrizione di una garanzia a fronte di un debito per il quale il socio dovrà dimostrare che è sorto dopo la costituzione del fondo ovvero che il fondo non è stato costituito al fine di evitare l'aggressione dei suoi beni e quindi con una causa diversa a tale convezione matrimoniale". La commissione, con tale asserto, per un verso, ha errato ritenendo, in contrasto con le affermazioni di principio di questa Corte, non applicabile l'art.170 c.c. alla iscrizione ipotecaria (ex art.77 d.P.R. 602/73) su beni facenti parte del fondo, per altro verso, si è, con motivazione incomprensibile, preclusa l'esame della documentazione (ricordata nel ricorso per cassazione) prodotta dall'odierno ricorrente per dimostrare l'opponibilità del fondo alla Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. I due motivi devono essere accolti, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

4. Il giudice del rinvio dovrà essere decidere delle spese anche del giudizio di legittimità.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 9 maggio 2019.

